

MODALITA' e FORME di PAGAMENTO: casi particolari

PREMESSE

PARAGRAFO 3.3.3.1.1 del DAR:

"In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese, decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, (nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto), eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda."

PARAGRAFO 3.3.3.1.3 del DAR:

"Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente."

CASI PARTICOLARI

A. SPESE PROPEDEUTICHE ALLA DOMANDA DI AIUTO

Sono considerate spese propedeutiche alla domanda di Aiuto:

- Progettazione (relativa alla domanda di aiuto)
- Acquisizione di autorizzazioni (relative alla domanda di aiuto)
- Visure catastali (relative alla domanda di aiuto)
- **Relazioni e/o studi tecnici, compresa la progettazione e l'acquisizione di autorizzazioni per le fasi precedenti e propedeutiche al progetto oggetto di finanziamento – esempio relazione agrituristica, relazione per il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale.**
- **Progettazione per forniture su attrezzature e/o macchinari di complessità progettuale/strutturale riconosciuta (esempio : macchinari in linea, impianto fotovoltaico chiavi in mano, impianto di irrigazione).**

B. FATTURA PRO-FORMA/PROGETTO DI NOTULA.

La fattura proforma /il Progetto di notula non sono computabili con la rendicontazione. Nella rendicontazione è considerato come documento fiscale valido esclusivamente la fattura o la notula definitiva.

C. ANTICIPO su FATTURA.

Sono sempre più frequenti i casi di acquisto tramite WEB, dove l'invio della fattura è successivo alla data del pagamento (in acconto o saldo).

- o In caso di Pagamento (anche totale) precedente la data della fattura ma successiva la data di ricezione della Domanda di Aiuto
e
- o In caso di Fattura successiva alla Data di ricezione della Domanda di Aiuto

Positivo se viene individuato il principio della "TRACCIABILITA' " della spesa di cui al paragrafo 3.3.3.1.4 del DAR (es. codice pagamento riportato in fattura).

Nei casi in cui la fattura abbia pagamenti alcuni precedenti, altri successivi alla data di ricezione della Domanda di Aiuto, si considerano ammissibili solo i pagamenti effettuati dopo la data di ricezione della Domanda di Aiuto.

E' fatta salva la non ammissibilità della fattura nei casi in cui sia evidente, dalle informazioni riportate in fattura, che l'inizio dei lavori è antecedente la Domanda di Aiuto.

D. FATTURA ANTECEDENTE e PAGAMENTO SUCCESSIVO.

Si tratta del caso dove l'emissione della fattura è precedente la domanda di Aiuto, mentre il pagamento della stessa è successiva alla domanda di Aiuto.

- Fattura precedente la Data di ricezione della Domanda di Aiuto
e
- Pagamento (anche parziale) successivo la Data di ricezione della Domanda di Aiuto

Positivo solo se individuato il principio della "PROPEDEUTICITA' " della spesa (precedente **punto A**).

E. RITENUTA d'ACCONTO.

- Fattura sulla prestazione pagata precedentemente la Domanda di Pagamento
e
- Pagamento della Ritenuta d'acconto pagata successivamente la Domanda di Pagamento

Positivo se rendicontato in domanda di pagamento e pagato prima dell'accertamento finale.

F. PAGAMENTI OLTRE LA DATA della 'DOMANDA di PAGAMENTO'

- Valuta oltre la data della domanda di pagamento.

Positivo se rendicontato in domanda di pagamento e ordine di pagamento pari o precedente la domanda di pagamento (frequente nei casi di ordine di pagamento via web-banca on line)

Negativo anche se rendicontato in domanda di pagamento ma ordine di pagamento successivo la domanda di pagamento. La rendicontazione (parziale o totale) della spesa non entra nel conteggio ex articolo 30 (Reg. 65/2011)

"Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile"

poiché si ritiene che il beneficiario abbia indicato il pagamento in quanto necessario al riconoscimento della spesa.

G. PAGAMENTI PRO SOLUTO

- Ricontrabile in ENTI PUBBLICI. Pagamento effettuato dalla banca (normalmente quella tesoriera o convenzionata dell'Ente). Il bonifico proviene dalla Banca ed è indirizzato alla società creditrice dei servizi/forniture all'Ente per il progetto finanziato.

Positivo se rendicontato in domanda di pagamento e individuato il principio della "TRACCIABILITA' " della spesa. (esempio : Ente > Convenzione > Banca > Fornitore>Ente)

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti". In virtù della "Convenzione Banca/Ente" tale elemento è ordinario nella gestione dell'Ente e quindi ammissibile.

H. PAGAMENTI 1/2 società finanziaria

- In attuazione del paragrafo 3.3.3.2.11. (Leasing e acquisti a rate) del DAR, la spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate **non** è ammessa.
- Possono tuttavia presentarsi casi in cui il soggetto privato effettua pagamenti tramite una società finanziaria che ha stipulato con la società fornitrice della fornitura un contratto di vendita rateale. Il bonifico di pagamento della fornitura proviene dalla società Finanziaria ed è destinato alla società che fornisce il bene indicato dal progetto finanziato al beneficiario.

Negativo anche se rendicontato in domanda di pagamento e individuato il contratto tra beneficiario e la società finanziaria.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti". Il contratto tra beneficiario e società finanziaria è una condizione straordinaria e volontaria tra le parti e quindi non ammissibile.

Alle spese rendicontate per "Leasing" e "acquisti a rate" viene applicato l'art. 30 del Reg. 65/2011.

I. ALLACCIAMENTI A RETE ELETTRICA

- 1.** Misura 121. Sono ammissibili le spese inerenti la realizzazione di opere per l'allacciamento alla rete pubblica (Nel Bando Relativo alla Misura 121 è indicato che sono ammissibili le spese di "elettrificazione aziendale, consistente nell'adduzione di energia elettrica alle strutture produttive aziendali. *Sono ammissibili anche le opere inerenti l'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale*")
- 2.** Misura 311. NON sono riconosciute le opere di allacciamento alla rete pubblica per la vendita di energia elettrica proveniente dagli impianti fotovoltaici oggetto del finanziamento (l'opera di allacciamento è realizzata a "monte" del contatore aziendale).
- 3.** NON sono ammissibili spese "... per canoni di allacciamento e fornitura"

J. SPESA RENDICONTATA ANCHE CON ASSEGNI NEL CASO DI NON AMMISSIBILITA' DI TALE MODALITA' DI PAGAMENTO (M.121 – M.112 Fase I).

Negativo per la parte di spesa pagata con assegni.

A condizioni che non si rilevino altre circostanze che dimostrino che il beneficiario è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile, non si applica l'art. 30 del Reg. 65/2011 (ex art. 31 Reg. 1975/2006) in quanto:

- Il bando prevede al Paragrafo 7.8 della parte II che "nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute".
- Il beneficiario è tenuto a rendicontare tutte le modalità di pagamento poiché deve giustificare l'avvenuto ed il completo pagamento del servizio o dell'investimento.

K. SPESE DI TRASPORTO, SPESE BANCARIE, SPESE DOGANALI, SPESE AUTORITA' di VIGILANZA

Spese di trasporto: il costo del materiale/investimento oggetto di contributo è considerato franco azienda. NON sono ammissibili, in quanto non direttamente connesse alla realizzazione del progetto, le spese di trasporto supplementari al costo del materiale/investimento franco azienda indicate in fattura.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le **spese bancarie** per la tenuta del conto corrente (purche trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento (riferimento paragrafo 3.3.3.2.12. Spese generali del DAR).

Le spese di commissione bancaria riportate sulle attestazioni di pagamento NON sono ammissibili in quanto dovute per un servizio bancario non connesso al progetto.

Spese di "sdoganamento": NON sono ammissibili in quanto dovute ai servizi di dogana.

Le **spese dovute all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici** di Lavori, Servizi e Forniture NON sono ammissibili in quanto dovute per servizi non connessi alla realizzazione del progetto.

L. CALCOLO dell'IVA (Modalità operative da utilizzare al momento della rendicontazione delle spese)

Modalità di rendicontazione da utilizzare solo nei casi in cui per il soggetto beneficiario l'IVA rappresenta un costo.

FASE della PRESENTAZIONE della DOMANDA

Nel campo IMPONIBILE si riporta l'importo costituito da (imponibile + iva).

Nel campo IVA si riporta 0 (zero).

Nel campo NOTE della fattura va specificato che il dato riportato nel campo imponibile è composto dall'importo totale ammissibile (Imponibile + Iva).

FASE di ISTRUTTORIA della DOMANDA

E' bene sottolineare che nel modulo istruttorio deve essere data evidenza alle verifiche istruttorie che riconoscono l'IVA come costo.

In presenza della valorizzazione dell'IVA all'interno del montante dell'importo soggetto a contributo senza alcuna motivazione e modalità di verifica istruttorio, il modulo verrà respinto.

M. MISURA 124. NOLEGGI

In attuazione del paragrafo 3.3.3.2.7. (Beni di consumo e noleggi) del DAR, "limitatamente alla misura 124 sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature chiaramente finalizzate alla concretizzazione del progetto innovativo".

E' ammissibile il contratto di locazione operativa tra il beneficiario della misura 124 ed il soggetto che effettua il noleggio. Nel caso in cui il soggetto che effettua il noleggio è un intermediario, l'istruttore valuterà i costi del noleggio al netto delle eventuali spese di intermediazione indicate analiticamente o desumibili nel contratto/fattura.

N. CESSIONE DI CREDITO

La Cessione del credito fa riferimento agli articoli 1260 e successivi del codice civile ed è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto.

- cedente: il creditore che cede il proprio diritto;
- cessionario: il soggetto terzo a favore del quale il credito viene trasferito;
- ceduto: il debitore.

Per ottenere le loro spettanze, gli appaltatori possono cedere i crediti che sono maturati nell'appalto a banche o società di intermediazione finanziaria, sulla base di quanto previsto, per tutte le tipologie di appalti, dall'articolo 117 del codice dei contratti pubblici. La norma prevede tuttavia che, per rendere opponibile alla stazione appaltante la cessione, questa debba essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e, inoltre, debba essere notificata all'amministrazione debitrice.

E' ammissibile a condizione che nel mandato di pagamento ci sia il riferimento alla fattura (n°, data, fornitore) , CUP, CIG e la tracciabilità del pagamento su IBAN del cessionario, con indicazione dell'atto di cessione del credito (estremi di registrazione).